Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 26 luglio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1972, n. **324**.

Recupero e nuova assegnazione di un posto e ripartizione di novanta posti di assistente universitario ordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernente la istituzione per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, di settemila posti di assistente ordinario dei quali milletrecento per l'anno accademico 1970-71;

Visto l'art. 18, secondo comma, della citata legge concernente la riserva di almeno un ventesimo dei posti di assistente non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, per sopperire alle esigenze degli istituti, delle facoltà e scuole, nonchè degli istituti scientifici speciali, istituiti dopo il 31 dicembre 1965;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, con il quale, in sede di ripartizione di duecentoquarantaquattro posti di assistente ordinario a disposizione per l'anno accademico 1970-71, sono stati accantonati duecentosessantadue posti ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, secondo comma, della citata legge n. 62;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 agosto 1971, n. 910; 30 ottobre 1971, n. 1297 e 25 marzo 1972, n. 200 con i quali sono stati sciolti dalla riserva di cui sopra complessivi cinquantaquattro posti, cosicchè il numero dei posti accantonati, per l'anno accademico 1970-71, in applicazione dello stesso art. 18, risulta effettivamente di duecentootto unità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 467, concernente la ripartizione di trentotto posti di assistente ordinario per le esigenze previste dal predetto art. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1971, n. 841, concernente la ripartizione di trentuno posti di assistente ordinario per le esigenze previste dallo stesso art. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1972, n. 153, concernente la ripartizione di sei posti di assistente ordinario per le esigenze previste dal citato art. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1972, con il quale vennero ripartiti novanta posti di assistente ordinario per l'Università della Calabria, dei quali quarantasette ad esaurimento del contingente dei posti riservati ancora disponibili sugli accantonamenti disposti ai sensi del citato art. 18 per gli anni accademici dal 1966-67 al 1969-70 e quarantatre posti prelevati dal contingente accantonato ai sensi dello stesso articolo per l'anno accademico 1970-71;

Considerato che con i predetti decreti presidenziali in data 15 aprile 1971, n. 467, 24 luglio 1971, n. 841, 4 marzo 1972, n. 153 e 23 marzo 1972, sono stati complessivamente assegnati, ai sensi e per gli effetti del più volte citato art. 18 della legge n. 62, centosessantacinque posti di assistente, dei quali quarantasette posti ad esaurimento della riserva fissata per gli anni accademici dal 1966-67 al 1969-70 e centodiciotto dei duecentootto posti accantonati per l'anno accademico 1970-71;

Considerato che restano tuttora a disposizione sul contingente riservato ai sensi e per gli effetti dello stesso art. 18, secondo comma, della legge n. 62, novanta posti di assistente ordinario;

Considerato che con le ripartizioni effettuate con i citati decreti presidenziali 15 aprile 1971, n. 467, 24 luglio 1971, n. 841, 4 marzo 1972, n. 153 e 23 marzo 1972, sono stati assegnati alle facoltà ed università istituite dopo il 31 dicembre 1965 un numero di posti superiore alla quota minima fissata dalla citata legge n. 62, art. 18, secondo comma, in un ventesimo dei posti non riservati agli assistenti straordinari;

Considerata l'opportunità di sciogliere dalla riserva di cui al più volte citato art. 18, secondo comma, i residui novanta posti per far fronte alle ulteriori esigenze manifestatesi in diversi atenei;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, con il quale per l'anno accademico 1966-67 sono stati ripartiti, ai sensi del primo comma dell'art. 15 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, millesei-centotrentasei posti di assistente ordinario riservati, per concorso agli assistenti straordinari;

Considerato che ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 15 i posti riservati comunque non coperti debbono essere recuperati e fatti oggetto di una nuova ripartizione;

Visti i decreti presidenziali 12 febbraio 1968, n. 344, 12 marzo 1968, n. 602, 4 giugno 1968, n. 812, 5 giugno 1968, n. 821, 11 dicembre 1968, n. 1331, 27 maggio 1969, n. 325, 23 ottobre 1969, n. 919, 20 novembre 1969, n. 942, 23 marzo 1970, n. 254, 12 maggio 1970, n. 522, 13 giugno 1970, n. 603, 3 luglio 1970, n. 670, 4 luglio 1970, n. 788, 7 novembre 1970, n. 986, 3 dicembre 1970, n. 1201, 24 luglio 1971, n. 826, 30 ottobre 1971, n. 1209 e 30 ottobre 1971, n. 1297, con i quali sono stati recuperati e nuovamente ripartiti posti di assistente ordinario già riservati per concorso agli assistenti straordinari;

Considerato che a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari banditi ed espletati per i posti assegnati con il citato decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, un altro posto non risulta coperto;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di trazione elettrica della facoltà di ingegneria della Università di Pisa, con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, è recuperato dal contingente riservato.

Art. 2.

Il posto di assistente ordinario, come sopra recuperato, viene assegnato alla cattedra di controlli pubblici nel settore creditizio ed assicurativo della facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina.

Art. 3.

I novanta posti di assistente ordinario rimasti a disposizione sul contingente riservato ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, secondo comma, della legge 24 febbraio 1967, n. 62, sono sciolti dalla riserva stessa e ripartiti come segue:

	Numero dei posti
Facoltà di giurisprudenza	
Università di Napoli:	
1) cattedra di sociologia criminale	1
2) cattedra di contabilità di Stato	1
3) cattedra di tecnica dell'organizzazione e dei servizi amministrativi	1
4) cattedra di storia delle dottrine politiche (corso di laurea in scienze politiche)	1
Università di Pavia:	
1) cattedra di diritto processuale civile	1
Università di Roma:	
1) cattedra di diritto costituzionale I	1
2) cattedra di diritto pubblico generale I	1
Facoltà di scienze politiche	
Università di Genova:	
1) cattedra di elementi di diritto ecclesiastico	1
Università di Bologna:	
1) cattedra di statistica	1
Università di Messina:	
1) cattedra di scienze dell'amministrazione	1
Università di Perugia:	
1) cattedra di economia politica	1
2) cattedra di diritto regionale	1

	Numero dei posti
Università di Roma:	
1) cattedra di diritto internazionale privato	1
2) cattedra di storia e politica navale .	1

FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO

Università di Pavia:	
1) cattedra di diritto del lavoro . .	1
Università di Messina:	
1) cattedra di contabilità nazionale .	1
2) cattedra di economia e politica agraria .	1
3) cattedra di diritto dell'assicurazione (corso di laurea in scienze bancarie ed assicurative)	1
4) cattedra di statistica economica (per la scuola di statistica)	1
Università di Perugia:	
1) cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario . .	1
2) cattedra di politica economica e finanziaria	1
Università di Roma:	
1) cattedra di storia e critica delle dottrine economiche . . .	1
2) cattedra di tecnica industriale e commerciale II	1
Istituto universitario navale di Napoli:	
1) cattedra di diritto delle Comunità europee	1

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Università di Bologna:	
1) cattedra di lingua e letteratura inglese	1
Università di Catania:	
1) cattedra di storia della filosofia .	1
Università di Messina:	
1) cattedra di filologia bizantina . . .	1
2) cattedra di storia della filosofia . .	1
3) cattedra di filologia italiana	1
Università di Napoli:	
1) cattedra di pedagogia II	1
2) cattedra di religioni del mondo classico	1
Università di Roma:	
1) cattedra di letteratura cristiana antica	1
Università di Salerno:	
1) cattedra di storia del Risorgimento	1

FACOLTÀ DI MAGISTERO

Università di Lecce:	
1) cattedra di storia della letteratura italiana moderna e contemporanea	1
2) cattedra di storia moderna IV	1
3) cattedra di storia contemporanea . . .	1
Università di Messina:	
1) cattedra di geografia	1
Università di Roma:	
1) cattedra di storia IV	1

	Numero dei posti
Università di Salerno:	
1) cattedra di lingua e letteratura italiana	1
2) cattedra di storia del Mezzogiorno	1

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Università di Bari:	
1) cattedra di medicina del lavoro	1
Università di Bologna:	
1) cattedra di chirurgia toracica .	1
Università di Firenze:	
1) cattedra di fisica .	1
2) cattedra di semeiotica chirurgica	1
Università di Genova:	
1) cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	1
2) cattedra di urologia	1
Università di Messina:	
1) cattedra di igiene	1
2) cattedra di clinica pediatrica II	1
Università di Milano:	
1) cattedra di semeiotica medica	1
2) cattedra di semeiotica chirurgica	1
3) cattedra di clinica ortopedica II	1
Università di Napoli:	
1) cattedra di anestesiologia e rianimazione II	1
Università di Palermo:	
1) cattedra di dermatologia sperimentale	1
Università di Parma:	
1) cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali .	1
Università di Perugia:	
1) cattedra di malattie infettive	1
Università di Sassari:	
1) cattedra di neuropsichiatria infantile	1
Università di Roma:	
1) cattedra di anestesiologia e rianimazione (per assistente di clinica medica)	1
2) cattedra di chirurgia di pronto soccorso	2
3) cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali II . .	1
4) cattedra di clinica dermosifilopatica	1
5) cattedra di clinica medica generale e terapia medica I (per assistente endocrinologo)	1
6) cattedra di clinica medica generale e terapia medica I (per la fisiopatologia cardiorespiratoria) . . .	1
7) cattedra di clinica ostetrica e ginecologica I	1
8) cattedra di clinica urologica . .	1
9) cattedra di neuropsichiatria infantile .	1
10) cattedra di ortognotodonzia	1
11) cattedra di psicologia dell'età evolutiva .	1
12) cattedra di terapia medica sistematica .	2
13) cattedra di idrologia medica	1

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI	Numero dei posti
Università di Padova:	
1) cattedra di strutturistica chimica . .	1
Università di Roma:	
1) cattedra di zoologia II	2
2) cattedra di geologia	2
FACOLTÀ DI FARMACIA	
Università di Pavia:	
1) cattedra di saggi e dosaggi farmacologici	1
Università di Torino:	
1) cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica I	1
FACOLTÀ DI INGEGNERIA	
Università di Catania:	
1) cattedra di architettura tecnica I . . .	1
Università di Roma:	
1) cattedra di controlli automatici I . . .	1
2) cattedra di geometria I	1
FACOLTÀ DI ARCHITETTURA	
Università di Palermo:	
1) cattedra di tecnologia dell'architettura .	1
Università di Roma:	
1) cattedra di tecnologia dell'architettura .	1
2) cattedra di analisi matematica e geometria analitica	1
Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria:	
1) cattedra di scienza delle costruzioni .	1
2) cattedra di composizione architettonica III	1
FACOLTÀ DI AGRARIA	
Università di Bari:	
1) cattedra di economia e politica agraria	1
Università di Napoli:	
1) cattedra di matematica	1
FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA	
Università di Napoli:	
1) cattedra di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria . . .	1
2) cattedra di patologia speciale e clinica medica veterinaria	1

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 35. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Moscato di Sorso Sennori » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, che, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, ha promosso di propria iniziativa — sentito il parere del comitato regionale della agricoltura per la Sardegna — il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Moscato di Sorso-Sennori » formulando il relativo disciplinare di produzione che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1971, n. 141;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Moscato di Sorso-Sennori » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1972.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1972, con la denominazione di origine controllata « Moscato di Sorso-Sennori » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quello indicato nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 15 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Moscato di Sorso-Sennori ». Di tali vigneti verrà iscritta solo la parte di superficie effettivamente coperta dal vitigno « Moscato bianco » e le uve provenienti dalle sopracitate viti di

vitigni diversi non possono concorrere alla produzione del vino « Moscato di Sorso-Sennori » per cui devono essere raccolte e vinificate separatamente.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Moscato di Sorso-Sennori » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi la stampigliatura: « vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1972

LEONE

NATALI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1972
Registro n. 15 Agricoltura e foreste, foglio n. 15

Disciplinare di produzione per il vino « Moscato di Sorso-Sennori »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Moscato di Sorso-Sennori » o più semplicemente di « Moscato di Sorso » o « Moscato di Sennori » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Il vino « Moscato di Sorso-Sennori » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno « Moscato bianco ».

E' consentita, per favorire l'impollinazione, la presenza nei vigneti di non più del 5% di vitigni diversi e l'uva da essi proveniente non può essere utilizzata nella preparazione dei vini di cui al presente disciplinare.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio comunale di Sorso e Sennori.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Moscato di Sorso-Sennori » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto esclusi i terreni di debole spessore, con pendenze eccessive, nonchè quelli sabbiosi poco evoluti.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura, ed è ammessa l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 108 quintali. Di tale resa le uve destinate alla vinificazione del vino « Moscato di Sorso-Sennori » non dovranno superare i 90 quintali per ettaro ed eventualmente a tale limite dovranno essere ricondotte attraverso una accurata cernita.

Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in coltura specializzata deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 60% a prodotto finito.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione del vino « Moscato di Sorso-Sennori » devono essere effettuate entro i territori comunali di Sorso e Sennori. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

E' escluso qualsiasi aumento della gradazione alcoolica complessiva mediante concentrazione del mosto o del vino, o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 14,5.

Il vino « Moscato di Sorso-Sennori » non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 6.

Il vino « Moscato di Sorso-Sennori » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato carico;
odore: aroma caratteristico intenso;
sapore: dolce, pieno, fine;
gradazione alcoolica complessiva minima: 15 di cui almeno 13 effettiva;
acidità totale minima: 3,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 23 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

E' ammessa la produzione del vino « Moscato di Sorso-Sennori » « liquoroso dolce », ottenuto mediante l'aggiunta di alcool rettificato buon gusto di origine viticola.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere, in tal caso, superiore al 65 % a prodotto finito.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri repicienti contenenti i vini « Moscato di Sorso-Sennori » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purchè veritiera e documentabile.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Moscato di Sorso-Sennori » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9266)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972.

Scioglimento del consiglio comunale di Giugliano in Campania.

Al Presidente della Repubblica

In seno alla coalizione di maggioranza del consiglio comunale di Giugliano in Campania (Napoli) — cui la legge assegna 40 membri — si è creata da vari mesi una profonda crisi che, pregiudicando il normale funzionamento del civico consesso, lo ha reso, infine, inadempiente in ordine al fondamentale obbligo dell'approvazione del bilancio di previsione per il 1972.

Il primo sintomo del grave dissidio si manifestava nell'ottobre 1971, allorchè due assessori effettivi e uno supplente prima e poi tutti gli altri componenti della giunta municipale rassegnavano le dimissioni.

Il consiglio comunale veniva quindi convocato per il 27 ottobre per la presa d'atto delle predette dimissioni e per l'esame ed approvazione del progetto di bilancio predisposto dalla giunta municipale.

Ma in tale riunione, data l'impossibilità di raggiungere un accordo sui due importanti adempimenti posti all'ordine del giorno, veniva deciso di rinviare l'esame degli stessi ad altra seduta.

A questo primo rinvio ne seguivano numerosi altri, finchè il prefetto, attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale in ordine al fondamentale obbligo dell'approvazione del bilancio entro i termini prescritti dalla legge 22 dicembre 1969, n. 964, con decreto 30 dicembre 1971, fatto notificare a tutti i consiglieri, disponeva una convocazione d'ufficio del predetto consesso per il giorno 13 gennaio 1972, con l'espressa diffida che nel caso che non si fosse provveduto all'approvazione del bilancio entro il termine di trenta giorni dalla disposta convocazione, sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore previsti dal comma quinto del citato art. 4 della legge n. 964.

Peraltro, nell'adunanza del 13 gennaio u. s., il consiglio comunale, dopo inutili e sterili discussioni, decideva di aggiornare la seduta a data da stabilirsi.

La nuova riunione veniva successivamente fissata prima al 29 gennaio e poi al 12 febbraio u. s., e, cioè, alla scadenza del termine assegnato dal prefetto nel su menzionato decreto di convocazione.

Tuttavia, con deliberazione n. 156 del 9 febbraio u. s., la giunta municipale, per un asserito impedimento del sindaco e del vice sindaco, decideva di rinviare ulteriormente al 19 febbraio la seduta già fissata per il 12 dello stesso mese.

Di fronte alla reiterata prova di inosservanza dell'essenziale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione, il prefetto ha proposto, ai sensi del citato art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 legge comunale e provinciale, lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Allo stesso commissario è stato, peraltro, affidato il compito di provvedere, in via sostitutiva, all'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, della menzionata legge n. 964.

Attesa la persistente carenza del consiglio comunale di Giugliano in Campania in ordine ad un preciso obbligo di legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente le condizioni previste dal comma quinto del suspecificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio stesso.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 21 aprile 1972.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Giugliano in Campania ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del vice prefetto ispettore dott. Carlo Lessona.

Roma, addì 29 giugno 1972

Il Ministro: RUMOR

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Giugliano in Campania (Napoli) ha omesso di provvedere all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1972, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 21 aprile 1972;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964; 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Giugliano in Campania è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Carlo Lessona è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1972

LEONE

RUMOR

(9354)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1972.

Scioglimento del consiglio comunale di Pavia.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pavia, cui per legge sono assegnati 40 consiglieri, a seguito delle elezioni amministrative del 7 giugno 1970, risultò composto di otto gruppi minoritari di diversa ispirazione politica.

Tale situazione rese alquanto difficile la formazione degli organi ordinari di amministrazione dell'ente, a cui si pervenne soltanto, dopo vari rinvii, nella seduta del 9 settembre 1970.

La giunta municipale, sindaco compreso, risultò composta da elementi appartenenti a 4 gruppi politici consiliari che complessivamente contavano ventidue consiglieri.

La coalizione venne però ben presto ad incrinarsi a causa di vivi dissidi insorti tra i gruppi di maggioranza a seguito della elezione degli organi di amministrazione dell'Azienda servizi municipalizzati.

Alle cariche di presidente e di componenti del consiglio di amministrazione di detta azienda, nella seduta del 27 novembre 1970, risultarono eletti esponenti di tre gruppi della maggioranza e di un gruppo facente parte dello schieramento di opposizione, mentre non risultò eletto nessun appartenente al quarto gruppo di maggioranza il quale, in seno alla giunta municipale, era rappresentato da 4 assessori e contava anche il maggior numero di consiglieri (otto).

Le vivaci polemiche che seguirono determinarono uno stato di tensione che si inasprì ulteriormente in occasione della scelta dei rappresentanti del comune in seno al consiglio di amministrazione del locale policlinico, sfociando, infine, nelle dimissioni del sindaco e della giunta municipale.

La nuova giunta venne eletta nell'adunanza consiliare del 26 luglio 1971 — convocata dal prefetto, su istanza di un terzo dei consiglieri — e risultò composta da elementi di tre dei quattro gruppi consiliari della originaria maggioranza e di un elemento appartenente ad un gruppo dell'ala estrema dello schieramento consiliare. Quest'ultimo, però, rassegnò poco dopo le dimissioni.

I disaccordi e le polemiche, lungi dall'attenuarsi dopo l'elezione della nuova amministrazione, si manifestarono ancora più vivi in occasione della deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1972.

Infatti, nella seduta del 17 dicembre 1971, esso riportò una votazione paritetica (20 voti favorevoli e 20 contrari) e, pertanto, venne sottoposto all'esame del consiglio comunale nella successiva adunanza del 13 gennaio 1972.

In questa seduta, ebbe luogo un'ampia e lunga discussione sui motivi della crisi amministrativa e sulle sue possibili soluzioni, ma, essendo stata riaffermata l'inconciliabilità delle contrapposte posizioni, il sindaco ritirò il bilancio stesso, sciogliendo la seduta senza procedere a votazione.

Con lettera del 18 gennaio 1972, il sindaco stesso informò delle suesposte vicissitudini la sezione di Pavia del Comitato regionale di controllo alla quale fece, altresì, presente che la giunta municipale non era in grado di predisporre un nuovo schema di bilancio.

In conseguenza di ciò, l'organo di controllo, con provvedimento in data 18 gennaio 1972, inviò, presso il comune di Pavia, un commissario il quale, con deliberazione in data 9 febbraio successivo, predispose un nuovo progetto di bilancio in sostituzione della giunta municipale.

In seguito a tale adempimento, l'organo di controllo, nella seduta del 14 febbraio, esaminato senza rilievi il documento contabile, invitò il sindaco di Pavia a riunire la giunta municipale perchè fissasse la data di prima e di seconda convocazione del consiglio comunale per l'esame e l'approvazione del bilancio di previsione nel rispetto del termine massimo di giorni trenta di cui all'art. 4, quarto comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

In esecuzione dell'invito formulato dall'organo di controllo, il consiglio comunale di Pavia venne convocato dalla giunta municipale per il giorno 4 marzo 1972.

In detta seduta, dopo le dichiarazioni di voto dei rappresentanti dei vari gruppi consiliari, il predetto bilancio riportò nuovamente votazione paritaria (20 voti favorevoli e 20 contrari).

Tale fatto determinò un nuovo intervento dell'organo di controllo il quale, ritenendo che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dall'art. 4 della citata legge 1969, n. 964, nominò un apposito commissario, il quale approvò il bilancio di previsione 1972 in data 9 marzo 1972.

In conseguenza di ciò, il prefetto di Pavia, con decreto 11 marzo 1972, ha sospeso dalle funzioni il consiglio comunale proponendo, nel contempo, lo scioglimento e provvedendo alla provvisoria gestione dell'ente a mezzo di un commissario, in attesa della nomina del commissario straordinario.

Al riguardo si osserva che le divergenze esistenti in seno ai gruppi della originaria maggioranza hanno finito per determinare la contrapposizione di due schieramenti consiliari di pari consistenza numerica, come risulta dall'esito delle votazioni in ordine al bilancio 1972.

La conseguente paralisi amministrativa non lascia intravedere alcuna possibilità di favorevole soluzione: infatti, gli stessi esponenti della rappresentanza elettiva, intervenuti all'ultima adunanza consiliare — come si rileva dalle rispettive dichiarazioni riportate nel relativo verbale — erano pienamente consapevoli che l'unica soluzione della crisi sarebbe stata il ricorso anticipato alle elezioni, nell'eventualità — poi di fatto determinatasi — di mancata approvazione del bilancio quando i termini di legge erano ampiamente scaduti e l'organo tutorio aveva effettuato apposita diffida.

Pertanto, si ritiene che ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla formulata proposta di scioglimento del consiglio comunale di Pavia.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato con il parere espresso nell'adunanza del 28 aprile 1972.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pavia ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del vice prefetto dott. Francesco Mognaschi.

Roma, addì 4 luglio 1972

Il Ministro: RUMOR

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Pavia, travagliato da una insanabile crisi interna, si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente, malgrado diffida dell'organo tutorio, in ordine al fondamentale adempimento del bilancio di previsione per il 1972;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 28 aprile 1972;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, e 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pavia è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Francesco Mognaschi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1972

LEONE

RUMOR

(9355)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1972.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 179, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di Reggio Emilia;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Reggio Emilia, n. 28695 dell'11 novembre 1971, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito presso altra sede, il dott. Giuseppe Mistrali, presidente della citata commissione, con il dott. Vincenzo Senatore, attuale direttore del predetto ufficio;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Senatore è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia, in sostituzione del dott. Giuseppe Mistrali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1972
Registro n. 4 *Lavoro e prev. soc, foglio n.* 82

(9365)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1972.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1971, registro n. 7, foglio n. 187, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Como;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Como, n. 4435 del 21 febbraio 1972, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè trasferito presso altra sede — il dottor Domenico Lucchese, presidente della citata commissione, con il dott. Fernando Buti attuale direttore dell'ufficio predetto;

Decreta:

Il dott. Fernando Buti è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Como, in sostituzione del dott. Domenico Lucchese.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1972
Registro n. 4 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 101

(9358)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1972.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1970, registro n. 10, foglio n. 377, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Alessandria;

Vista la nota n. 12159 del 2 dicembre 1971 con la quale la federazione provinciale dei coltivatori diretti di Alessandria prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè non appartenente più alla federazione stessa, il proprio rappresentante sig. Franco Bruni con il dott. Giuseppe Bosio;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Bosio è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Alessandria, quale rappresentante dei coltivatori diretti, in sostituzione del sig. Franco Bruni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1972
Registro n. 4 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 99

(9360)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1972.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1972, registro 1, foglio n. 186, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Siena;

Vista la nota n. 887 del 18 febbraio 1972 con la quale la unione sindacale provinciale della C.I.S.L. di Siena prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè non appartenente più a detta organizzazione, il proprio rappresentante sig. Salvatore Lo Vetere con il sig. Claudio Borgogni;

Decreta:

Il sig. Claudio Borgogni è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Siena, quale rappresentante dei lavoratori (C.I.S.L.), in sostituzione del sig. Salvatore Lo Vetere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1972
Registro n. 4 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 107

(9370)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1972.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1970, registro n. 14, foglio n. 66, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Bari;

Vista la nota n. 186 del 25 gennaio 1972 con la quale la federazione provinciale dei coltivatori diretti di Bari prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè trasferito presso altra sede, il proprio rappresentante geom. Antonio Straniero con il per agr. Antonio Mansueto;

Decreta:

Il per. agr. Antonio Mansueto è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Bari, quale rappresentante dei coltivatori diretti, in sostituzione del geom. Antonio Straniero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1972
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 108

(9359)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte Lanificio Massimo Costa stabilimento di Vigliano Biellese e Lanificio Massimo Costa & figli di Vigliano Biellese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Ritenuta la necessità del mantenimento dei livelli di occupazione nelle more della graduale applicazione della legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Considerato che le ditte Lanificio Massimo Costa stabilimento di Vigliano Biellese (Vercelli) e Lanificio Massimo Costa & figli di Vigliano Biellese (Vercelli) hanno in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale delle ditte Lanificio Massimo Costa stabilimento di Vigliano Biellese (Vercelli) e Lanificio Massimo Costa & figli di Vigliano Biellese (Vercelli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° maggio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9432)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta FIMI S.p.a., stabilimento di Saronno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta FIMI S.p.a., stabilimento di Saronno (Varese) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta FIMI S.p.a., stabilimento di Saronno (Varese).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 aprile 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9437)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di caldaie operanti in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di caldaie operanti in provincia di Rovigo, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di caldaie operanti in provincia di Rovigo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 30 dicembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9436)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della produzione di trecce e trefoli di acciaio per cemento armato pre-compresso operanti in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore della produzione di trecce e di trefoli di acciaio per cemento armato pre-compresso operanti in provincia di Frosinone si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della produzione di trecce e trefoli di acciaio per cemento armato pre-compresso operanti in provincia di Frosinone.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 giugno 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9433)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti nella provincia di Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti nella provincia di Piacenza, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti nella provincia di Piacenza.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'11 ottobre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9435)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore cemento amianto operanti nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cemento amianto operanti nella provincia di Napoli, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1972, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 22 dicembre 1971 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali del settore cemento amianto operanti nella provincia di Napoli;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 22 dicembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore cemento amianto operanti nella provincia di Napoli, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 16 febbraio 1972, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1972

Il Ministro per lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9434)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XVI SINCAS Salone internazionale campeggio sport » e nel « XII Salone internazionale rimorchio campeggio », in Busto Arsizio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XVI SINCAS - Salone internazionale campeggio sport » e nel « XII Salone internazionale rimorchio campeggio », che avranno luogo a Busto Arsizio (Varese) dal 28 al 30 ottobre 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 luglio 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(9349)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXV Fiera di Bolzano Campionaria internazionale », in Bolzano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXV Fiera di Bolzano Campionaria internazionale », che avrà luogo a Bolzano dal 16 al 25 settembre 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 luglio 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(9351)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « III Mostra nazionale dei vini e liquori Bibe » e nella « IX Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche Tecnhotel », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « III Mostra nazionale dei vini e liquori Bibe » e nella « IX Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche - Tecnhotel », che avranno luogo a Genova dal 28 ottobre al 5 novembre 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 luglio 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(9348)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « II Fiera agricola dell'Arco alpino », in Bolzano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « II Fiera agricola dell'Arco alpino », che avrà luogo a Bolzano dal 20 al 23 ottobre 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 luglio 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(9350)

ORDINANZA MINISTERIALE 20 giugno 1972.

Revoca della disposizione concernente l'obbligo della preventiva autorizzazione ministeriale, stabilito ai fini della profilassi della peste equina, per i cavalli importati temporaneamente per manifestazioni ippico-sportive.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 25 marzo 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 30 marzo 1967, come risulta modificata dall'ordinanza ministeriale 12 marzo 1970, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 27 marzo 1970, concernente il divieto di importazione e di transito degli equidi vivi e dei relativi prodotti, ai fini della profilassi della peste equina;

Vista l'ordinanza ministeriale 14 ottobre 1971, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 18 ottobre 1971, concernente il divieto di importazione degli equidi dagli U.S.A., dal Venezuela, dal Messico e dalla Colombia, ai fini della profilassi delle encefalomieliti equine;

Considerato il miglioramento della situazione epizootologica internazionale nei riguardi della peste equina;

Ritenuto opportuno revocare la disposizione della precitata ordinanza 25 marzo 1967 concernente l'estensione ai cavalli importati temporaneamente per manifestazioni ippico-sportive della preventiva autorizzazione sanitaria ministeriale;

Ordina:

Art. 1.

E' revocato l'art. 3 dell'ordinanza ministeriale 25 marzo 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 30 marzo 1967, che prescrive, ai fini della profilassi della peste equina, l'obbligo della preventiva autorizzazione sanitaria ministeriale, di cui al primo comma dell'art. 50 del vigente regolamento di polizia veterinaria, per i cavalli importati temporaneamente per manifestazioni ippico-sportive.

Sono fatte salve le disposizioni stabilite con l'ordinanza ministeriale 14 ottobre 1971, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 18 ottobre 1971, concernente il divieto di importazione degli equidi dagli U.S.A., dal Venezuela, dal Messico e dalla Colombia, ai fini della profilassi delle encefalomieliti equine.

Art. 2.

La presente ordinanza andrà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(9491)

ORDINANZA MINISTERIALE 22 giugno 1972.

Modifica dell'ordinanza 25 settembre 1957 concernente norme sanitarie per l'importazione delle uova sgusciate di volatili congelate, essiccate od in altro modo preparate.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista l'ordinanza A.C.I.S. 25 settembre 1957, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 25 ottobre 1957, recante norme sanitarie per l'importazione delle uova sgusciate di volatili congelate, essiccate od in altro modo preparate;

Ritenuto opportuno e necessario, allo scopo di conseguire la semplificazione e lo snellimento delle procedure amministrative, di modificare la precitata ordinanza, senza pregiudizio per le esigenze igienico-sanitarie da essa perseguite;

Ordina:

Art. 1.

Per l'importazione delle uova sgusciate di volatili (complete, tuorli, albumi) congelate, essiccate od in altro modo preparate, destinate ad impiego alimentare umano si prescinde dal rilascio della preventiva autorizzazione di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza A.C.I.S. 25 settembre 1957, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 25 ottobre 1957.

Art. 2.

La presente ordinanza andrà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(9489)

ORDINANZA MINISTERIALE 22 giugno 1972.

Modifica dell'ordinanza ministeriale 4 luglio 1970 concernente norme sanitarie per l'importazione dalla Francia dei bovini destinati alla produzione della carne originari di allevamenti non « ufficialmente indenni » nè « indenni » da brucellosi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista l'ordinanza ministeriale 4 luglio 1970, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 24 luglio 1970, recante norme sanitarie per l'importazione dalla Francia dei bovini destinati alla produzione della carne originari di allevamenti non « ufficialmente indenni » nè « indenni » da brucellosi;

Ritenuto opportuno e necessario, allo scopo di conseguire la semplificazione e lo snellimento delle procedure amministrative, di modificare la precitata ordinanza senza pregiudizio per le esigenze zooprofilattiche da essa perseguite;

Ordina:

Art. 1.

Per l'importazione dalla Francia dei bovini destinati alla produzione della carne originari di allevamenti non « ufficialmente indenni » nè « indenni » da brucellosi si prescinde dal rilascio della preventiva autorizzazione ministeriale di cui all'art. 3 dell'ordinanza ministeriale 4 luglio 1970, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 24 luglio 1970.

Art. 2.

L'importazione dei bovini di cui al presente articolo uno resta subordinata alla presentazione all'ufficio veterinario di confine, porto o aeroporto di entrata degli animali del nulla osta del veterinario provinciale competente circa la possibilità d'introduzione degli animali stessi nel territorio della provincia di destinazione in conformità alle disposizioni emanate per l'attuazione dei programmi provinciali per la profilassi della brucellosi.

Il nulla osta è trasmesso preventivamente all'ufficio veterinario di confine, porto o aeroporto a cura dello stesso veterinario provinciale all'atto della effettuazione della prima importazione nella provincia interessata.

Art. 3.

L'attestazione di cui al precedente art. 2 non è richiesta quando presso l'ufficio veterinario di confine, porto o aeroporto risultano giacenti autorizzazioni ministeriali valide, rilasciate ai sensi dell'ordinanza 4 luglio 1970.

Art. 4.

La presente ordinanza andrà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(9490)

ORDINANZA MINISTERIALE 23 giugno 1972.
Modifica dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1959 concernente norme sanitarie per l'importazione degli psittacidi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista l'ordinanza ministeriale 30 aprile 1959, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 13 maggio 1959, recante norme sanitarie per l'importazione degli psittacidi;

Ritenuto opportuno e necessario, allo scopo di conseguire la semplificazione e lo snellimento delle procedure amministrative, di modificare la precitata ordinanza, senza pregiudizio per le esigenze zooprofilattiche da essa perseguite;

Ordina:

Art. 1.

Per l'importazione degli uccelli appartenenti alla famiglia degli psittacidi si prescinde dal rilascio della preventiva autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1959, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 13 maggio 1959.

Art. 2.

L'inoltro degli psittacidi dal confine, porto o aeroporto, è subordinato alla presentazione da parte delle ditte importatrici, o dei loro mandatari, di una dichiarazione del veterinario provinciale competente da cui risulti che le ditte stesse dispongono, nella località cui sono destinati gli uccelli, di idonei impianti per la prescritta osservazione sanitaria in condizioni di isolamento.

Tale dichiarazione, che deve essere presentata all'atto della prima importazione, non è richiesta per gli psittacidi al seguito di viaggiatori purchè in numero non superiore a due, per le specie più grandi e a quattro, per le specie più piccole.

Art. 3.

Le ditte importatrici che risultano, presso il confine porto o aeroporto di entrata degli uccelli, titolari di autorizzazioni ministeriali valide, rilasciate ai sensi dell'ordinanza 30 aprile 1959, sono esentate dalla presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

La presente ordinanza andrà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(9488)

ORDINANZA MINISTERIALE 25 giugno 1972.
Norme sanitarie per l'importazione dei conigli e dei loro prodotti ai fini della prevenzione della mixomatosi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 3 novembre 1960, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 21 novembre 1960, recante norme di polizia veterinaria relative alla importazione dei conigli e dei loro prodotti ai fini della prevenzione della mixomatosi;

Ritenuto opportuno e necessario, allo scopo di conseguire la semplificazione e lo snellimento delle procedure amministrative, di revocare l'ordinanza precitata e di emanare nuove norme per la profilassi della malattia indicata in epigrafe;

Ordina:

Art. 1.

I certificati di origine e di sanità che scortano i conigli domestici e selvatici in importazione o transito debbono portare l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che gli animali sono originari di una località nella quale, entro il raggio di 50 chilometri, non si sono verificati casi di mixomatosi da almeno sei mesi.

Art. 2.

I certificati di origine e di sanità che scortano le carni di coniglio fresche, refrigerate e congelate nonchè le pelli di coniglio allo stato fresco in importazione debbono portare l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che gli animali da cui derivano sono originari di una località indenne da mixomatosi.

Art. 3.

Sono fatte salve le norme stabilite in materia nelle convenzioni veterinarie stipulate tra l'Italia e i Paesi esteri interessati.

Art. 4.

L'ordinanza ministeriale 3 novembre 1960, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 21 novembre 1960, è abrogata.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(9487)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Sergio Galante, nato a Roma il 1° gennaio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Urbino il 18 novembre 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9329)

La dott.ssa Bianca Maria Pappalardo, nata a Bologna il 2 novembre 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze biologiche conseguito presso l'Università di Bologna il 28 febbraio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9330)

Il dott. Raffaele Tenconi, nato a Milano il 23 maggio 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in pedagogia conseguito presso l'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano il 2 luglio 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9331)

Il dott. Rino Zamboni, nato a Bologna il 15 gennaio 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze agrarie conseguito presso l'Università di Bologna il 6 luglio 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9332)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita e modifica dell'etichetta dell'acqua minerale « Evian Cachat »

Con decreto n. 1300 del 13 luglio 1972 la Sociètè anonyme des eaux minèrales d'Evian, rappresentata in Italia dalla Sistra S.p.a., con sede in Roma, largo Valtournanche, 3, è autorizzata a mettere in vendita, per un ulteriore periodo sperimentale di dodici mesi, a decorrere dalla data di scadenza del decreto ministeriale n. 1171 del 18 agosto 1971, l'acqua minerale naturale estera denominata « Evian Cachat » che sgorga nel territorio di Evian-les-Bains (Alta Savoia Francia), in contenitori di materiale plastico B_1 e B_2 della capacità di 1500 ml.

E' altresì autorizzata all'impiego delle etichette simili nel formato, dimensioni, diciture a quelle del citato decreto ministeriale n. 1171 ma che avranno il carattere della parola Evian lievemente modificato rispetto al precedente e le diciture del riquadro laterale destro in colore rosso anzichè azzurro.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel decreto ministeriale n. 1171 del 18 agosto 1971.

(9333)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del regolamento del personale dipendente dall'ente Parco nazionale d'Abruzzo

Con decreto in data 24 giugno 1972 del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, è approvato il regolamento del personale dipendente dall'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo.

(9308)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1972, registro n. 9, foglio n. 346, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente in data 8 giugno 1970, prodotto dalla società Adriagas, con sede in Rimini, via Mentana n. 36, avverso il provvedimento n. 1083 in data 21 novembre 1969 del prefetto di Forlì, con il quale è stata respinta l'istanza della società anzidetta, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad installare lungo la strada statale n. 72 « San Marino » al km. 9 + 489 un complesso di distributori automatici di carburanti.

(9320)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « C.U.R.L.L. Cooperativa unitaria romana lavoratori lirici » già « O.C.L.I.S. Organizzazione cooperativistica lirica italiana e spettacoli », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 giugno 1972, la società cooperativa di produzione e lavoro « C.U.R.L.L. Cooperativa unitaria romana lavoratori lirici » già O.C.L.I.S. Organizzazione cooperativistica lirica italiana e spettacoli, costituita per rogito Clementi in data 23 novembre 1949, rep. 59369, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(9322)

Scioglimento della società « Cooperativa edificatrice e di consumo » con sede in Costamasnaga

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 giugno 1972, la società « Cooperativa edificatrice e di consumo », con sede in Costamasnaga (Como), costituita per rogito Donegana in data 21 maggio 1952, rep. 7646, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(9323)

Scioglimento della società cooperativa « Edile della Vittoria », con sede in Vittorio Veneto

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 giugno 1972, la società cooperativa « Edile della Vittoria », con sede in Vittorio Veneto (Treviso), costituita per rogito Vascellari in data 12 ottobre 1957, rep. 16605, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(9324)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Miraggio », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 22 giugno 1972, la società cooperativa edilizia « Miraggio », con sede in Napoli, costituita per rogito De Luca in data 1° luglio 1955, rep. 21757, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(9325)

Scioglimento della società cooperativa di consumo « Magazzini cooperativi romani - MA.CO.R. », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 22 giugno 1972, la società cooperativa di consumo « Magazzini cooperativi romani MA.CO.R. », con sede in Roma, costituita per rogito Angotti in data 14 dicembre 1943, rep. 19802, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(9327)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Casa serena », con sede in Genova

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 22 giugno 1972, la società cooperativa edilizia « Casa serena », con sede in Genova, costituita per rogito Ghigliotti in data 22 aprile 1958, rep. 7236, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(9326)

Scioglimento della società cooperativa « Alleanza cooperativa coneglianese », con sede in Conegliano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 22 giugno 1972, la società cooperativa « Alleanza cooperativa coneglianese », con sede in Conegliano (Treviso), costituita per rogito Chiarelli in data 23 settembre 1945, rep. 15091, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(9328)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 138

Corso dei cambi del 24 luglio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,06	581,06	581,05	581,06	581 —	581,05	581 —	581,06	581,06	581,05
Dollaro canadese	590 —	590 —	590,05	590 —	590,50	590 —	589,95	590 —	590 —	590 —
Franco svizzero	153,70	153,70	153,75	153,70	153,70	153,70	153,72	153,70	153,70	153,66
Corona danese	83,45	83,45	83,50	83,45	83,50	83,45	83,45	83,45	83,45	83,45
Corona norvegese	89,10	89,10	89,10	89,10	89,30	89,10	89,10	89,10	89,10	89,10
Corona svedese	122,81	122,81	122,80	122,81	123,10	122,80	122,80	122,81	122,81	122,80
Fiorino olandese	181,95	181,90	182,15	181,95	182,35	181,95	181,99	181,95	181,95	181,95
Franco belga	13,2570	13,257	13,27	13,2570	13,26	13,25	13,258	13,2570	13,25	13,25
Franco francese	116,12	116,12	116,15	116,12	116,15	116,12	116,12	116,12	116,12	116,12
Lira sterlina	1420,40	1420,40	1421 —	1420,40	1418,75	1420,40	1420,90	1420,40	1420,40	1420,40
Marco germanico	183,2350	183,235	183,30	183,2350	183,40	183,22	183,18	183,2350	183,25	183,20
Scellino austriaco	25,3430	25,343	25,38	25,3430	25,40	25,34	25,339	25,3430	25,34	25,32
Escudo portoghese	21,6550	21,655	21,67	21,6550	21,70	21,65	21,65	21,6550	21,65	21,65
Peseta spagnola	9,16	9,16	9,16	9,16	9,15	9,16	9,157	9,16	9,16	9,16
Yen giapponese	1,9370	1,937	1,9350	1,9370	1,93	1,93	1,932	1,9370	1,93	1,93

Media dei titoli del 24 luglio 1972

Titolo	
Rendita 5 % 1935	97,775
Redimibile 3,50 % 1934	99,25
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,10
» 5 % (Ricostruzione)	92,575
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,25
» 5 % (Città di Trieste)	93,80
» 5 % (Beni esteri)	92,10
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,175
» 5,50 % » » 1968-83	96,25
» 5,50 % » » 1969-84	99,325
» 6 % » » 1970-85	98,975
» 6 % » » 1971-86	97,475
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,70
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,175
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,775
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,325
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,40

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 luglio 1972

Valuta	
Dollaro USA	581,03
Dollaro canadese	589,975
Franco svizzero	153,71
Corona danese	83,45
Corona norvegese	89,10
Corona svedese	122,805
Fiorino olandese	181,97
Franco belga	13,257
Franco francese	116,12
Lira sterlina	1420,65
Marco germanico	183,207
Scellino austriaco	25,341
Escudo portoghese	21,652
Peseta spagnola	9,158
Yen giapponese	1,934

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per esami, a tre posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « sali e chinino », della carriera direttiva, riservato a laureati in ingegneria civile, o meccanica, o elettrotecnica.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Vista la deliberazione in data 7 dicembre 1971 con la quale il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ha espresso parere favorevole alla indizione, tra altri, di un concorso, per esami, a tre posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « sali e chinino », della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato a laureati in ingegneria civile, o meccanica, o elettrotecnica;

Atteso che il predetto consiglio di amministrazione, nella seduta del 28 aprile 1971 ha approvato il programma di esame relativo al concorso suindicato;

Decreta:

Art. 1.

(*Numero dei posti messi a concorso*)

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « sali e chinino », della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato a laureati in ingegneria civile, o meccanica, o elettrotecnica, abilitati all'esercizio della professione.

I predetti tre posti sono ripartiti fra le seguenti sedi:

Cagliari;
Margherita di Savoia;
Volterra.

Art. 2.

(*Requisiti per l'ammissione al concorso*)

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, della laurea in ingegneria civile, o meccanica, o elettrotecnica, nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° salvo i casi di elevazione di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

(*Domande di ammissione al concorso*)

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, via della Luce n. 34 A-*bis*, 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno prodotte in tempo utile anche le domande che perverranno successivamente, purchè risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'Università presso la quale è stato conseguito;

di essere in possesso del dipoma di abilitazione all'esercizio professionale;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio, tra quelle stabilite nel precedente art. 1, indicandone comunque l'ordine di preferenza.

Dalla domanda dovrà altresì, risultare il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale, cui indirizzare le comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

(*Titoli di precedenza o di preferenza nella nomina*)

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

(*Documentazione di rito*)

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) titolo di studio:

1) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente **art. 2, lettera *a***).

Detta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o in copia autentica, ovvero certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare;

C) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

E) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato rilasciato da **un medico militare o dal medico** provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

G) documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 6.

(*Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta*)

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina;

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio e diploma di abilitazione prescritti;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio e diploma di abilitazione prescritti;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

(*Regolarizzazione dei documenti*)

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.

(*Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame*)

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, munita di fotografia, se il candidato è dipendente statale o familiare di dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

(*Prove di esame Diario delle prove*)

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio come dal programma, allegato *C* al presente decreto.

Ai fini dell'espletamento della seconda prova scritta, le tre buste che la commissione esaminatrice predisporrà per il sorteggio previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, conterranno, ciascuna, tre temi vertenti, rispettivamente, sulle materie indicate nelle lettere *a*), *b*) e *c*) del citato programma, su cui, a scelta del candidato, si svolgerà la prova stessa.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 15 e 16 novembre 1972.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8,30 di ciascuno dei giorni anzidetti presso la sede indicata nel precedente comma per sostenere le prove scritte.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà esposto nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nel colloquio.

Art. 10.

(*Formazione della graduatoria*)

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

(*Pubblicazione della graduatoria e gravami*)

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero delle finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 12.

(*Commissione esaminatrice*)

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 13.

(*Nomina dei vincitori e servizio di prova*)

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.602.300, parametro 218, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e della quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Ai vincitori del concorso che rivestano la qualità di impiegati civili dello Stato, ovvero provengano dal personale civile non di ruolo dello Stato o dal personale salariato di ruolo dello Stato, e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello spettante nella nuova qualifica sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, 3° comma, del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dallo articolo 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

(*Assegnazione della sede di servizio*)

I vincitori saranno assegnati ad una delle sedi di servizio di cui al precedente art. 1, tenendo conto del posto occupato in graduatoria e dell'ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al concorso.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1972

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1972
Registro n. 10 Monopoli, foglio n. 347

ALLEGATO A

(rif. art. 2, lettera *b*) del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettere *b*) dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che appartengono alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) nonchè per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il beneficio dell'elevazione di 5 anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria;

5) ad anni 39:

a) per coloro che appartengano alla categoria dei partigiani combattenti o ad altre categorie assimilate ai combattenti e che siano decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promosso per merito di guerra.

Tale beneficio non si cumula con quello di cui al precedente n. 2);

b) per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite di 40 anni consentito dal cumulo delle elevazioni indicate nel precedente n. 1).

I benefici di cui ai numeri precedenti, salvo le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, citata nelle premesse;

6) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

7) ad anni 55, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati e invalidi alto-atesini di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467, e per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 2 aprile 1968, n. 482, non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra con minorazioni ascritte:

1) alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

2) alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

3) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per i mutilati e invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

c) per i profughi in stato di disoccupazione. Per profughi si intendono oltre quelli previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 ed i connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

d) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e categorie equiparate;

e) per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla citata legge 14 ottobre 1966, n. 851 e categorie equiparate;

f) per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Roma, addì 22 maggio 1972

Il Ministro: PELLA

ALLEGATO B

(rif. art. 2, lettera *b*) e art. 4 del bando)

Documentazione dei titoli che danno diritto alla precedenza o preferenza nella nomina e ad elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici relativi alla riserva di posti o alla preferenza a parità di merito in ordine alla formazione della graduatoria dei vincitori e agli effetti dell'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *b*) del bando, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) *ex combattenti ed assimilati*:

a) gli ex combattenti e coloro che hanno prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio di combattente dovranno produrre la copia aggiornata o l'estratto in bollo dello stato di servizio (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i

sottufficiali, graduati, militari di truppa) contenente le annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa in regola con la legge sul bollo;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal Prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

2) *mutilati ed invalidi*:

a) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini, già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonchè la categoria di pensione;

b) *i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare* il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonchè la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa.

3) *orfani*:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni *di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane*, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) *figli di mutilati e di invalidi*:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 2), lettera *a*), dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con l'indicazione della relativa categoria;

5) *vedove non rimaritate dei caduti*:

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

6) *madri e sorelle dei caduti*:

le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

7) *profughi*:

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi di cui all'allegato A al presente decreto, n. 7), lettera *c*) e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche *presentare il certificato a suo tempo* rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 5) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482. Tale certificato dovranno produrre in ogni caso i profughi in stato di disoccupazione.

8) *decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra*:

i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) *perseguitati politici e razziali*:

a) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

10) *coniugati*:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

11) *dipendenti delle amministrazioni dello Stato*:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati del servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita; e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monpoli di Stato, si provvederà d'ufficio alla acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*). A tale fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Roma, addì 22 maggio 1972

Il Ministro: PELLA

ALLEGATO C

Programma dell'esame di concorso per la nomina alla qualifica di ispettore nel ruolo del personale tecnico, branca « sali e chinino », della carriera direttiva, per laureati in ingegneria civile, o meccanica, o elettrotecnica.

PROVE SCRITTE

1ª PROVA

(comune a tutti i candidati)

Statica applicata Equilibrio dei corpi vincolati Travature reticolari Diagrammi di sollecitazioni nelle travi Deformazione, resistenza, coefficiente di sicurezza Fondamenti della teoria dell'elasticità Sistemi elastici piani Resistenza dei materiali, sollecitazioni semplici e composte Linea elastica di travi rettilinee Teoremi generali sul lavoro di deformazione Ellisse di elasticità Variazioni termiche Spostamenti impressi Cedimenti Risoluzione delle strutture iperstatiche.

2ª PROVA

(lettera *A*, o *B*, o *C*, a scelta del candidato)

A) Idrostatica Idrodinamica Moto delle acque nei canali e nelle condotte forzate Misura della portata Canali industriali, condutture, sifoni Nozioni generali su fognature ed acquedotti.

Edifici civili ed industriali Strutture in legno, ferro, muratura, cemento armato Cemento armato precompresso Calcoli statici di solai, coperture, murature, volte, intelaiature di edifici Serbatoi Fondazioni Resistenza dei terreni Sistemi di fondazione Spinta delle terre Muri di sostegno Nozioni generali sulle strade comuni e ferrate, ponti, viadotti.

Problemi termici delle pareti Irraggiamento solare Trasmissione del calore Isolamento termico Impianti di riscaldamento, refrigerazione e condizionamento d'aria Reti di distribuzione di acqua, vapore, aria Illuminazione naturale ed artificiale degli ambienti Sistemazione acustica degli ambienti Attenuazione dei rumori.

B) Coppie cinematiche e meccanismi Resistenze passive Nozioni di fluido-dinamica Lubrificazione Fondamenti di dinamica applicata Coppie Ruote di frizione, ruote dentate e rotismi Eccentrici Velocità critica Equilibramento dei motori Teoria della regolazione.

Idrostatica Idrodinamica Moto delle acque nei canali e nelle condotte forzate Misura della portata Canali industriali, condutture, sifoni Nozioni generali su fognature ed acquedotti.

Macchine a vapore alternative Turbine a vapore Condensatori Motori a combustione interna: a gas, benzina, diesel Turbine idrauliche Pompe Ventilatori Compressori Serbatoi a pressione.

Impianti di trasporto Depositi all'aperto, magazzini, sili, serbatoi per liquidi e gas Edifici industriali: caratteristiche funzionari e strutturali Illuminazione, areazione e condizionamento Servizi idrici ed elettrici.

C) Funzionamento, caratteristiche, strutture, calcolo e costruzione delle macchine elettriche Accoppiamento, prove di collaudo, rendimenti di: trasformatori, generatori e motori a corrente continua, generatori e motori sincroni ed asincroni motori monofasi, convertitori a vapore di mercurio, commutatrici, gruppi convertitori di frequenza.

Generazione e trasformazione dell'energia elettrica Centrali e stazioni Macchinario e servizi Apparecchiature Perturbazione negli impianti elettrici e provvedimenti relativi.

Jonizzazione, emissione fotoelettrica Emissione termoionica Tubi elettronici Semiconduttori e transistori Catene di misura Sistema di trasmissione di informazione Principi generali sui calcolatori elettronici.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte limitatamente, per quanto riguarda la parte seconda delle prove stesse, agli argomenti di cui alla lettera *A*, o *B*, o *C*, sui quali il candidato ha svolto la prova scritta) nonchè sulle seguenti altre materie:

1) istituzioni di diritto privato (beni demaniali, proprietà, enfiteusi, usufrutto, uso, servitù prediali, comunione, ecc. concetti generali sui contratti varie forme di società commerciali);

2) nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 22 maggio 1972

Il Ministro: PELLA

ALLEGATO D

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi, in carta da bollo)

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale Via della Luce n. 34-A-*bis* 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) nato a (provincia di .) il e residente dal (1) in (c.a.p. .) (provincia di .), via n.
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a tre posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « sali e chinino », della carriera direttiva.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (2) (per i soli candidati che abbiano superato il 32° anno di età);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3)

d) non ha riportato condanne penali (4) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di laurea in ingegneria, specializzazione . conseguito presso l'Università di in data nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (5)

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (6)

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Dichiara inoltre di aspirare, in ordine di preferenza, all'assegnazione alle sedi di servizio di (7) e di essere comunque disposto a raggiungere una qualsiasi delle sedi sopraindicate.

lì

Firma (8)

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra:

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. I candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano incorsi, o meno, in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(5) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso di di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(7) Indicare le sedi menzionate nell'art. 1 del bando di concorso.

(8) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(9240)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso, per esame, a ventotto posti di ispettore e consigliere del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 12 agosto 1971, n. 2395, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esame, a ventotto posti di ispettore e consigliere del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella V) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la lettera del prof. Barzilai Giorgio in data 6 novembre 1971, con la quale il medesimo ha fatto presente che si trova nella impossibilità di assolvere l'incarico di membro della predetta commissione a causa di inderogabili impegni di lavoro;

Considerata l'opportunità di provvedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Cappuccini Franco, ordinario di elettronica applicata presso l'Università di Napoli, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso, per esame, a ventotto posti di ispettore e consigliere del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella V) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 25 ottobre 1970, n. 2238, in sostituzione del prof. Barzilai Giorgio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 17 gennaio 1972

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1972
Registro n. 15 *Poste, foglio n.* 299

(9343)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.